



Segreteria Generale Nazionale

Prot. 4091/S.G./B/Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza
Trani, 15 Marzo 2018

E, p.c. :

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Legislativo per la Semplificazione P.A. ROMA

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Roma

Al Ministero della Giustizia
Capo Gabinetto dell'On. le Ministro Giustizia Roma

Al Capo D.A.P. Pres. dottor SANTI CONSOLO

Al Vice Capo Dipartimento dottor DEL GAUDIO

Alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Settore Sanitario Polizia Penitenziaria

Al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali
Amministrazione Penitenziaria D. A. P.
Dott.ssa Pierina CONTE
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164 Roma

Ai Delegati Regionali, Provinciali e Territoriali Co.S.P.
Loro Sedi

Oggetto: Quesito – Visite Fiscali.

Facendo seguito a parere espresso da codesto rispettabile Ufficio con documento del 20/02/2018 e inviato alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.L. n.165 del 2001, il Co.S.P. è a chiedere se per analogia possa ritenersi escluso anche il personale del Comparto Sicurezza che a seguito di infortuni occorsi in servizio viene inviato così come previsto da normativa vigente a visita medica presso le CC. MM. OO.

Al Capo DAP, che legge per conoscenza affinché emani circolare che dia seguito alla lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri (all. 1), atteso che ad oggi molte sono le incongruenze riscontrabili nelle sedi penitenziarie della nazione.

***Cordiali saluti. SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.
DOMENICO MASTRULLI***

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, F. legs. n. 39/93



Ufficio Legislativo del
*Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ULM_FP 0000322 P-
del 20/02/2018



19061949

Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001

OGGETTO: Visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori assenti per infortunio sul lavoro. Risposta al quesito della Fondazione IRCCS, Policlinico "San Matteo". Modalità di svolgimento – articolo 4, decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206.

Al fine di chiarire l'ambito di applicazione del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 206, con particolare riguardo all'articolo 4 e alla mancata previsione degli obblighi di reperibilità a carico dei dipendenti infortunati sul lavoro, si rende noto il parere di questo Ufficio, formulato con l'allegata nota n. 0000246 dell' 8 febbraio 2018, in risposta ad uno specifico quesito da parte della Fondazione IRCCS, Policlinico "San Matteo".

Il capo dell'Ufficio legislativo

Avv. Angelo Virale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Ufficio legislativo del
Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ULM_FP 0000246 P-

del 08/02/2018



18957377

Al direttore generale della
Fondazione IRCCS
Policlinico "San Matteo"

c. p.c. Al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Ufficio legislativo

Al direttore generale dell'INPS

Al direttore generale dell'INAIL

Oggetto: Quesito - Visite fiscali.

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata da codesta Fondazione IRCCS, in ordine alle cause di esclusione, per i dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali dal D.M. 17 ottobre 2017, n. 206. In particolare, l'Istituto chiede indicazioni in merito alla eliminazione, tra le predette cause, dell'infortunio sul lavoro.

Al riguardo, si osserva che il predetto decreto ministeriale regola le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, ai sensi dell'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero gli accertamenti medico-legali che rientrano nella competenza esclusiva dell'INPS. Nei casi, invece, di infortunio sul lavoro, l'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67 attribuisce all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) la competenza relativa "agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati". Quindi, come precisato anche nella relazione illustrativa al decreto n. 206 del 2017, l'assenza per infortunio sul lavoro è stata eliminata come causa di esclusione dall'obbligo di reperibilità, "poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile

dall'INPS, rientrando piuttosto tra le competenze dell'INAIL". analogamente, peraltro, a quanto già previsto per i lavoratori privati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 gennaio 2016.

Al riguardo si segnala che anche l'INPS, nel messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 in cui ha dettato *"Istruzioni amministrative ed operative"* delle disposizioni del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, in materia di Polo unico per le visite fiscali, ha precisato di *"non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all'articolo 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell'Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di "eventi"."*

Nei casi di infortunio sul lavoro, quindi, gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all'INAIL, secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Avv. Angelo Vitale

